A.S.M. COSTRUIRE INSIEME
Azienda Speciale Multiservizi

Piazza V. Veneto, 1
15121 Alessandria
Tel. 0131.234266
Fax 0131.253200

info@asmcostruireinsieme.it
certificata@pec.asmcostruireinsieme.it
www.asmcostruireinsieme.it
f: Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme

Capitale di dotazione:
€ 20.000,00
REA n. 250382
C.F. / P.IVA 02376190068

MODALITA' OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 AI SENSI DELL'ART. 9-QUINQUIES DEL D.L. 52/21

FILE: Procedura controllo green pass pubblico	ELABORAZIONE: DATORE DI LAVORO
CODICE ELABORATO Procedura controllo green pass pubblico	

AGG.TO N°	DATA	REDATTO DA	VERIFICATO DA	VISTO	VISTO	VALIDATO DA	DATA
0							
1	ottobre 2021						ottobre 2021

PROCEDURA DI CONTROLLO

1. SCOPO

Scopo di tale procedura è quello di verificare che all'interno dell'attività accedano solamente lavoratori e avventori abilitati, compreso il Datore di lavoro.
Il ricorso alle certificazioni verdi corrisponde all'esigenza di consentire l'accesso in sicurezza alle diverse attività per le quali le stesse sono previste, rappresentando, pertanto, uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica per scongiurare condizioni epidemiologiche che dovessero imporre il ripristino di misure restrittive a fini di contenimento del contagio.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Visto il decreto legge 22 aprile 2021 n. 51 "misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".
Visto il decreto legge 21 settembre 2021 n. 127 che all'art. 3 commi 4 e 5, individua i soggetti obbligati alla verifica del "green pass" e alla elaborazione di una procedura con delle modalità operative volte ad organizzare tali verifiche nell'attività lavorativa;
Visto il DPCM 17 giugno 2021 che individua i soggetti autorizzati al controllo del "green pass";
Vista la circolare amministrativa del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2021 relativo a "disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi Covid-19"
Vista la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 avente per oggetto "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19",

3. DEFINIZIONI

a) certificazioni verdi COVID-19:
le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV2;
b) vaccinazione:
le vaccinazioni anti-SARSCoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
c) test molecolare: test utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute; (31)
d) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute; (31)
e) Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma.
Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV2

Validità di questo documento

Questo documento è valido sino al 31/12/2021. Nel caso in cui una modifica del D.L. 52/21 od un'altra modifica legislativa cambi la data di cessazione dell'obbligo del possesso e dell'esibizione della certificazione verde Covid-19, la validità di questo documento si intende automaticamente aggiornata senza la necessità di ulteriori aggiornamenti.

4. RESPONSABILITÀ

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165(N) , per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Verificatore: soggetto incaricato, dal datore di lavoro, della verifica del possesso della certificazione verde covid-19 o di certificazione di esenzione e dell'accertamento delle violazioni ai sensi dell'art. 9-septies del DL. 52/21

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.

Unità Produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

5. MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DEL VERIFICATORE

Vedere allegato n. 3

6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEGLI INCARICATI

A chi deve essere effettuata la verifica del possesso della certificazione verde Covid-19?

La verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 viene effettuata per le persone che entrano presso l'azienda o l'unità produttiva sede sita in via, città. La verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 viene effettuata:

- al datore di lavoro ed ai soci della Rag. Soc.,
- ai lavoratori della Rag. Soc.,
- alle persone che hanno comunque un rapporto contrattuale con la Rag. Soc.,
- ai professionisti,
- ai clienti che accedono per motivi lavorativi presso la l'azienda o l'unità produttiva della Rag. Soc.,
- ai fornitori,
- agli appaltatori (datore di lavoro, soci e lavoratori),
- agli avventori,
- al pubblico.

Nell'orario di svolgimento dell'attività lavorativa della Rag. Soc. la verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 viene effettuata per tutte (100%) le persone appartenenti alle categorie precedentemente indicate.

Al di fuori dell'orario di svolgimento dell'attività lavorativa della Rag. Soc. non sono presenti lavoratori della stessa Rag. Soc. per cui la verifica spetta al datore di lavoro dei lavoratori dell'impresa appaltatrice;

il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice dovrà comunicare immediatamente (tramite pec pec@pec.it) al datore di lavoro della Rag. Soc. l'eventuale accertamento di violazioni di quanto previsto dal comma 1, dell'art. 9-septies del D.L. 52/21 (accesso all'interno della sede della Rag. Soc. di persone non in possesso della certificazione verde Covid-19).

la verifica del certificato, si esegue esclusivamente con le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021.

La verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 viene effettuata prima dell'accesso al luogo di lavoro (azienda o unità produttiva), inoltre possono essere effettuate all'interno del luogo di lavoro delle verifiche a campione senza alcun preavviso.

In particolare, la verifica del green pass può essere effettuata mediante la scansione del c.d. QR code apposto sullo stesso, utilizzando esclusivamente la App "VerificaC19".

Le attività di verifica devono limitarsi al controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione e non possono comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario. Non è consentito accedere alle informazioni in merito ai presupposti - vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone – che hanno determinato il rilascio della certificazione, né alla relativa scadenza e non è consentito richiedere copia delle certificazioni da controllare ovvero controllate.

In merito all'accertamento del "green pass", giova ribadire che la verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.

La verifica dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi.

È il caso di precisare che nelle suindicate fattispecie l'avventore è tenuto all'esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali, di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 13 del citato d.P.C.M.

a) **Il controllo a campione**. Per quanto il controllo, secondo la norma, possa essere anche a campione - non sembra pienamente coerente con né con l'obbligo generalizzato e sanzionato di possesso del green pass, né con la logica sostanziale e prevenzionale di impedire a chiunque sia privo di certificato di fare ingresso in azienda.

b) **Il momento del controllo**. Il controllo dovrebbe essere adottato "preferibilmente", all'ingresso e in modo sistematico. Un controllo diffuso all'ingresso risponde sicuramente alle finalità sostanziali.

c) **Conseguenze operative della mancata presentazione del certificato.** Il lavoratore che comunichi di non possedere il green pass o che non possa fare ingresso in azienda per mancanza del certificato viene considerato assente ingiustificato fino alla sua presentazione in azienda con un documento valido. Ciò impone al datore di datore di registrare e gestire l'assenza del lavoratore e il controllo del rientro con green pass valido.

d) **Conseguenze operative della mancata presentazione del certificato.** L'avventore che non possiede il green pass non può fare ingresso in azienda o l'unità produttiva.

I documenti che legittimano l'accesso, al momento attuale possono essere solamente due:

il **green pass** (emesso per una delle tre causali note, vaccinazione, guarigione e tampone negativo) o il **certificato di esenzione** (regolato dalla circolare 4 agosto 2021 del Ministero della salute).

Un lavoratore o un avventore non può volontariamente consegnare copia cartacea della sua certificazione verde per ragioni di riservatezza;

la certificazione verde non può essere consegnata in alcun caso, né, tantomeno, può essere trattenuta da parte del personale incaricato al controllo.

7. STRUMENTI DI VERIFICA

Deve svolgersi secondo le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021, in particolare mediante la scansione del QR code tramite la App "VerificaC19".

Da chi e come vengono effettuate le verifiche?

Le verifiche vengono effettuate dai soggetti incaricati dal datore di lavoro.

Il nominativo dei soggetti incaricati è stato comunicato nella bacheca informatica aziendale in modo tale che tutti i lavoratori e le altre persone ne siano a conoscenza.

Un soggetto incaricato non può controllare sé stesso ma deve essere controllato da un altro soggetto incaricato.

Deve limitarsi al controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione e non può comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario.

Non può comportare l'accesso alle informazioni sui presupposti della certificazione (vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone), né alla sua scadenza.

Non è consentito richiedere copia delle certificazioni.

Con riferimento a sistemi integrati con quelli di rilevazione presenze, questi devono assicurare la mancata registrazione dei dati della certificazione.

I soggetti esenti dalla campagna vaccinale non devono esibire la certificazione verde Covid-19 ma la certificazione medica di esenzione (circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021).

L'incaricato delle verifiche registra su apposito registro cognome, nome ed esito della verifica e firma e fa firmare il soggetto verificato (vedere allegato).

Nel caso in cui una verifica dia esito negativo oppure un lavoratore sia sprovvisto di certificazione l'incaricato deve impedire l'ingresso all'interno dei luoghi di lavoro al lavoratore e deve darne immediata comunicazione alla direzione aziendale compilando l'apposito verbale di verifica (vedere allegato).

Nel caso in cui una verifica dia esito negativo oppure un cliente sia sprovvisto di certificazione l'incaricato deve impedire l'ingresso all'interno dei luoghi di lavoro.

Nel caso in cui un lavoratore venga trovato sprovvisto della certificazione verde Covid-19 o di certificazione di esenzione all'interno del luogo di lavoro, il verificatore deve fare effettuare analoga verifica ad un altro soggetto incaricato, se presente in azienda, e se anche in questo caso l'esito della verifica sia negativo deve invitare il lavoratore ad abbandonare il luogo stesso e deve darne immediata comunicazione alla direzione aziendale compilando l'apposito verbale di verifica (vedere allegato).
Il datore di lavoro trasmetterà gli atti relativi alla violazione al Prefetto (protocollo.prefal@pec.interno.it).
Nel caso in cui il lavoratore non abbandoni il luogo di lavoro il datore di lavoro provvederà a chiedere l'intervento della forza pubblica.
Nel caso in cui la persona sprovvista della certificazione verde Covid-19 o di certificazione di esenzione sia il datore di lavoro spetta al verificatore trasmettere gli atti relativi alla violazione al Prefetto.

Il datore di lavoro

Il RSPP _____

Il Medico competente _____

Il RLS _____

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - REGISTRO DELLE VERIFICHE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

ALLEGATO 2 - VERBALE DI VERIFICA DELL'ASSENZA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

ALLEGATO 3 - NOMINA DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA VERIFICA DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 O DI CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE E DELL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AI SENSI DELL'ART. 9-SEPTIES DEL D.L. 52/21

ALLEGATO 4 - COMUNICAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA VERIFICA DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 O DI CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE E DELL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AI SENSI DELL'ART. 9-SEPTIES DEL D.L. 52/21

ALLEGATO 1 - REGISTRO DELLE VERIFICHE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

Cognome e nome della persona verificata	Data	Ora	Certificato verde Covid-19 o certificato di esenzione valido		Firma del verificatore	Firma della persona verificata
			Si'	No		

ALLEGATO 2 - VERBALE DI VERIFICA DELL'ASSENZA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

Il/i sottoscritto/i ……, incaricato/i dal datore di lavoro della Rag. Soc. di verificare il possesso della certificazione verde Covid-19 o del certificato di esenzione valido, e l'accertamento delle violazioni, secondo quanto prescritto dall'art. 9-septies del D.L. 52/21, ha/hanno accertato il giorno ……. alle ore …….. che …….. non era in possesso di certificazione verde Covid-19 o di certificato di esenzione valido.

La verifica è stata fatta

□ prima dell'accesso ad un luogo di lavoro,

□ in un luogo di lavoro.

La persona verificata

□ non ha mostrato né un certificato verde Covid-19 e né un certificato di esenzione valido,

□ ha mostrato un certificato di esenzione scaduto,

□ ha mostrato un certificato verde Covid-19 che tramite la applicazione "VerificaC19" è risultato "Certificazione non valida" od analoga dicitura.

La persona verificata, dopo essere stata avvisata che non le era consentito l'accesso e la permanenza in un luogo di lavoro

□ non è entrata in un luogo di lavoro,

□ è entrata in un luogo di lavoro,

□ si è allontanata dal luogo di lavoro.

La persona verificata dichiara che ……

……

……

Nota del/i verificatore/i ……..

……

……

Copia di questo verbale viene trasmesso al datore di lavoro per la messa in atto di quanto di competenza.

Data ……

Verificatore 1 ……..

Verificatore 2 ……..

La persona verificata …….. oppure il/i verificatore/i attestano che la persona verificata non ha voluto apporre la firma

Il datore di lavoro per ricevuta di copia di questo verbale ……..

ALLEGATO 3 - NOMINA DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA VERIFICA DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 O DI CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE E DELL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AI SENSI DELL'ART. 9-SEPTIES DEL D.L. 52/21

Il sottoscritto ……, datore di lavoro della Rag. Soc. nomina ……

soggetto incaricato della verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 o della certificazione di esenzione e dell'accertamento delle violazioni ai sensi dell'art. 9-septies del D.L. 52/21 per la sede della Rag. Soc. sita in via, citta'.

Le verifiche e gli eventuali accertamenti dovranno essere condotti secondo quanto disciplinato dall'art. 9-septies del D.L. 52/21 e del documento "Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde Covid-19 ai sensi dell'art. 9-septies del D.L. 52/21" predisposto dalla Rag. Soc..

Si allegano alla presente:

- copia dell'art. dall'art. 9-septies del D.L. 52/21,
- copia del documento "Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde Covid-19 ai sensi dell'art. 9-septies del D.L. 52/21".

Città, ……

Il datore di lavoro

Il soggetto incaricato per ricevuta ed accettazione

D.L. 52/21 - Art. 9-quinquies
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.

11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.

12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.

13. Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ALLEGATO 4 - COMUNICAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA VERIFICA DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 O DI CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE E DELL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AI SENSI DELL'ART. 9-SEPTIES DEL D.L. 52/21

Il datore di lavoro ha nominato come incaricati della verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 o della certificazione di esenzione e dell'accertamento delle violazioni ai sensi dell'art. 9-septies del D.L. 52/21 le seguenti persone:

-

-

-

-

Città, …….

La direzione

Affisso in bacheca informatica il …….